



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Articoli 173 e ss e 329 e ss del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12

Decreto Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **93** del **27 novembre 2014**

Pubblicato all'albo online del comune dall'01/12/2014 al 15/12/2014

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Forme di procedure in economia
- Art. 4 - Responsabile del procedimento
- Art. 5 - Notifiche e corrispondenza
- Art. 6 - Computo dei termini

PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

- Art. 7 - Acquisizione di servizi e forniture
- Art. 8 - Determinazione a contrarre
- Art. 9 - Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento
- Art. 10 - Limiti per tipologie di forniture di beni e prestazioni di servizi
- Art. 11 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 12 - Procedura per l'acquisizione mediante cottimo fiduciario
- Art. 13 - Requisiti degli operatori economici
- Art. 14 - Mercato elettronico
- Art. 15 - Scelta del contraente
- Art. 16 - Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 17 - Garanzie
- Art. 18 - Forme di contratto
- Art. 19 - Esecuzione delle forniture e dei servizi
- Art. 20 - Operazioni di collaudo
- Art. 21 - Pagamenti e procedure contabili

PARTE TERZA - ACQUISIZIONE DI LAVORI

- Art. 22 - Lavori in economia
- Art. 23 - Determinazione a contrarre
- Art. 24 - Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento
- Art. 25 - Limiti di applicazione per tipologie di lavori
- Art. 26 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 27 - Lavori in amministrazione diretta
- Art. 28 - Procedura per l'acquisizione mediante cottimo fiduciario
- Art. 29 - Requisiti degli operatori economici
- Art. 30 - Scelta del contraente
- Art. 31 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia
- Art. 32 - Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 33 - Garanzie
- Art. 34 - Forme di contratto
- Art. 35 - Piani di sicurezza

- Art. 36 - Revisione prezzi
- Art. 37 - Pagamenti e procedure contabili per i lavori in economia
- Art. 38 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 39 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario
- Art. 40 - Perizia suppletiva per maggiori spese
- Art. 41 - Certificato di regolare esecuzione lavori

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 42 - Lavori d'urgenza
- Art. 43 - Lavori di somma urgenza
- Art. 44 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 45 - Beni e servizi convenzionati con categorie protette
- Art. 46 - Servizi legali
- Art. 47 - Servizi tecnici

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.48 - Abrogazione norme precedenti
- Art.49 - Entrata in vigore

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1 (oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il sistema semplificato "in economia" di procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non elevato.

2. Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il regolamento dà attuazione alle disposizioni del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito chiamato "*Codice dei Contratti*" (articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni), del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici", di seguito chiamato "*Regolamento attuativo*" (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 173-177 per i lavori e articoli 329-338 per i servizi e le forniture), nonché a tutte le altre disposizioni vigenti in materia contenute in leggi statali e regionali (*in particolare, alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13*).

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si fa riferimento all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti: "I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui agli Allegati II A e II B al Codice dei Contratti".

4. Per i contratti definiti misti aventi per oggetto lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture; si applica la disciplina prevista dall'articolo 14 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 2 (principi generali)

1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire beni e/o servizi e per eseguire lavori nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.

2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. Il ricorso alle acquisizioni in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di

importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.

4. Nessuna acquisizione di beni e/o servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure di evidenza pubblica per sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia quale definita dal presente regolamento.

ARTICOLO 3

(forme di procedure in economia)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, ossia parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

2. Sono eseguite in amministrazione diretta le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne in quanto effettuati con materiali e mezzi di proprietà del Comune o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento;

3. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, quando si rende necessario o opportuno l'affidamento a persone o imprese esterne.

4. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

5. Il Comune è tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da CONSIP S.p.A., nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. Qualora non si ritenga opportuno ricorrere alle convenzioni CONSIP S.p.A. (articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - finanziaria 2007) è comunque obbligatorio l'utilizzo dei parametri di prezzo - qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle convenzioni stesse.

6. Il Comune, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (mercato telematico MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del DPR. n. 207/2010 e s.m.i. (articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - finanziaria 2007 - come novellato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 e dall'art. 1, comma 149, della L. 228/2012)

7. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa

ARTICOLO 4

(responsabile del procedimento)

1. Per ogni singola acquisizione di beni e/o servizi e per la realizzazione di ogni lavoro da eseguire in economia deve essere nominato un Responsabile del procedimento, al quale

competono le funzioni e i compiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 272 e 273 e dagli articoli 9 e 10 del Regolamento attuativo.

2. Qualora il Responsabile del procedimento non sia nominato, ogni compito e responsabilità relativi restano in capo al Responsabile di Servizio ovvero al Responsabile di Settore, competenti per materia.

ARTICOLO 5

(notifiche e corrispondenza)

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla ditta o all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.

2. Le notifiche e le comunicazioni di cui sopra, possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

3. E' facoltà del Responsabile del procedimento richiedere che le comunicazioni del contraente abbiano luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, o per quanto attiene alla documentazione contabile, anche mediante procedura telematica.

ARTICOLO 6

(computo dei termini)

1. Ove i termini siano indicati in ore, giorni, settimane, mesi o anni, il periodo deve essere calcolato a partire dall'ora, dal giorno, dalla settimana, dal mese o dall'anno successivi a quello in cui si è verificato l'evento.

2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

PARTE SECONDA

ARTICOLO 7

(acquisizione di servizi e forniture)

1. La seconda parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione di servizi e forniture di beni in economia da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei Contratti e della normativa di cui agli articoli da 329 a 338 del Regolamento attuativo.

ARTICOLO 8

(determinazione a contrarre)

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'acquisizione di beni e/o servizi con il sistema semplificato in economia, tramite amministrazione diretta o

mediante cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre adottata dal Responsabile di Settore, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice dei Contratti.

2. La determinazione a contrarre, anche in base all'articolo 192 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), indica:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la forma del contratto;
- d) le clausole ritenute essenziali;
- e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- f) il valore economico presunto;
- g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
- h) se del caso, i parametri di confronto prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP S.p.A. per beni e servizi.

3. Il Responsabile di Settore con la determinazione anzidetta, in esito alle verifiche effettuate dal Responsabile del procedimento, e da quest'ultimo documentate e certificate, attesta, se del caso, che al momento dell'avvio della procedura di acquisizione, non sono attive convenzioni CONSIP S.p.A. o della centrale di committenza regionale per la fornitura o il servizio che si intende acquisire, oppure, che nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza economica, per motivi di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi, ovvero per altre esigenze adeguatamente motivate, all'acquisizione autonoma della fornitura o del servizio, assumendo come parametri di confronto prezzo-qualità quelli previsti dalle convenzioni di riferimento della CONSIP S.p.A.

4. L'atto indica, altresì, la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte del Comune dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ARTICOLO 9

(limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento)

1. Come previsto dall'art. 125, comma 9, del Codice dei Contratti, le procedure in economia per l'acquisizione di servizi e forniture previste nel presente regolamento sono consentite per singoli importi non superiori ad *207.000 euro*. Detto limite è automaticamente adeguato in relazione alle modifiche delle soglie comunitarie, con lo stesso meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.

2. il suddetto limite di importo si intende al netto dell'I.V.A e di eventuali oneri previdenziali.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite di importo.

4. Per le acquisizioni non programmabili, i limiti di cui al precedente comma 1 devono essere riferiti all'insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di bene o servizio nel corso dell'anno solare.

5. Nessuna prestazione di servizi e/o acquisizione di beni può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia prevista dal presente regolamento.

6. Per le forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro ed inferiore alla soglia di cui al precedente comma 1 (*207 mila euro*), l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune.

7. L'indagine di mercato rivolta alla individuazione dei concorrenti può avvenire anche mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

8. Per forniture o servizi di importo inferiore a *40.000 euro*, è consentito, su proposta del Responsabile del procedimento e purché da quest'ultimo motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile di Settore, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38, comma 1, del Codice dei Contratti, individuato e/o selezionato dal Responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e non discriminazione.

9. Nel corso di uno stesso anno solare non è consentito l'affidamento mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ad uno stesso operatore economico di forniture e/o servizi in economia per un importo complessivo superiore al limite di cui al comma 1 (*207 mila euro*).

10. Nel corso di uno stesso anno solare non è consentito l'affidamento diretto ad uno stesso operatore economico di forniture e/o servizi in economia per un importo complessivo superiore a 40 mila euro.

11. I limiti di somma di cui ai precedenti commi 9 e 10 sono da considerarsi separatamente per ciascuna delle due diverse modalità di affidamento <mediante procedura negoziata ovvero mediante affidamento diretto>.

12. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.

13. Le procedure di affidamento possono eventualmente essere precedute da un avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individua i soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'acquisizione di beni e/o servizi in economia secondo quanto previsto al successivo articolo 11.

ARTICOLO 10

(limiti per tipologia di forniture di beni e prestazioni di servizi)

1. Possono essere eseguite in economia, con il limite di cui all'articolo 9, comma 1, le FORNITURE DI BENI per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relative a:

- a) mobili, arredi e suppellettili per uffici, scuole, biblioteche e archivi, apparecchi di illuminazione, attrezzature per riscaldamento, deumidificazione, sanificazione e climatizzazione dei locali, macchine per ufficio, apparecchiature elettroniche, computer, pc portatili, stampanti, hardware e software e materiale di consumo per il sistema informativo, strumenti per la conservazione, riproduzione, diffusione di immagini, suoni e filmati, macchine fotografiche, accessori e parti di ricambio;
- b) attrezzi per la manutenzione del verde pubblico e del patrimonio arboreo;
- c) fiori, piante, alberi, sementi, concimi, terriccio e altro materiale necessario per la cura ed il decoro delle aree a verde pubblico, delle aiuole e delle fioriere;
- d) motoveicoli e autoveicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli, macchine operatrici, attrezzature per effettuare i servizi manutentivi degli automezzi e di pulizia di locali e aree esterne;
- e) materiali e apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (cavi elettrici, contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, pali e apparecchi pubblica illuminazione e relativi cablaggi, ecc.);
- f) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, pedane);
- g) segnaletica stradale verticale, dissuasori di sosta, rallentatori di velocità, ecc.;
- h) attrezzature tecniche per le squadre di operai e materiale di consumo (cemento, malte, sabbia, tinture, ghiaia, pietrisco, mattoni, calce, conglomerato bituminoso, prodotti isolanti o di protezione, materiale idraulico ed elettrico, utensili, pale, scope ed altro materiale per l'esecuzione di interventi di manutenzione e pulizia sia all'interno agli edifici che nelle strade comunali e negli spazi pubblici esterni);
- i) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- j) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- k) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- l) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- m) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- n) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- o) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- p) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- q) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- r) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- s) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- t) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere e per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- u) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni

- pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- v) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - w) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949 e decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 2006 (norme per l'arte negli edifici pubblici);
 - x) materiale igienico-sanitario;
 - y) beni per analisi ed interventi provvisori per mobilità e traffico;
 - z) generi di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - aa) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - bb) forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi in economia.

3. Possono essere eseguite in economia, con il limite di cui all'articolo 9, comma 1, le PRESTAZIONI DI SERVIZI, a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice dei Contratti, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 5, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di

riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

- m) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- u) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche di cui all'allegato II.B, categoria 27.

4. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice dei Contratti:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali di cui all'articolo 46, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

- f) servizi tecnici di cui all'art. 47, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - h) servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, diversi dai servizi tecnici di cui alla precedente lettera f);
 - i) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alla lettera precedente, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabile con sufficiente approssimazione in via preventiva.
5. L'eventuale modifica della nomenclatura CPC/CPV prevista dalla normativa vigente, relativa alle suddette tipologie di servizi, comporta l'adeguamento automatico della stessa.
6. Possono, infine, essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori o alla fornitura di beni in economia.
7. L'acquisizione in economia di servizi e forniture è, inoltre, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio e/o della fornitura, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei Contratti, nei seguenti casi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;
 - b) necessità di completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;
 - c) prestazioni periodiche, a seguito di scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per l'igiene e la salute pubblica, nonché di danno al patrimonio storico, artistico e culturale.

ARTICOLO 11

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del Codice dei Contratti. *Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 134, la pubblicazione sul sito internet comunale degli affidamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento legittimante il pagamento.*
2. Le procedure di acquisizione in economia devono comunque avvenire nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L'esito degli affidamenti di forniture e servizi in economia mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web del Comune, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Regolamento attuativo.

4. Ogni acquisizione di beni e/o servizi deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara (SIMOG) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara - CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto - CUP -. Tali codici devono essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente. Per le acquisizioni in economia di importo inferiore ad euro 40.000, l'attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) avviene attraverso il sistema semplificato (SMART CIG).

5. Gli affidamenti in economia sono soggetti alla comunicazione all'AVCP e/o all'Osservatorio regionale della medesima, a partire dai limiti di valore e secondo le modalità stabilite dall'Autorità, in base al Codice dei Contratti e alla vigente normativa regionale di riferimento.

ARTICOLO 12

(procedura per l'acquisizione mediante cottimo fiduciario)

1. L'acquisizione di forniture e servizi mediante cottimo fiduciario viene attivata, anche in base all'eventuale programmazione annuale delle acquisizioni di forniture e servizi, dal Responsabile del procedimento, a seguito ed in esecuzione della determinazione a contrarre di cui al precedente articolo 8.

2. Il Responsabile del procedimento richiede idoneo preventivo/offerta e procede ad invitare contemporaneamente almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, dallo stesso individuati e selezionati - nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento - con le modalità indicate al precedente articolo 9, commi 7, 12 e 13, ovvero anche attraverso indagine di mercato effettuata con la consultazione dei cataloghi presenti sul mercato elettronico (MEPA) di cui al successivo articolo 14.

3. E' consentito il ricorso a soggetti non iscritti agli elenchi predisposti dal Comune, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria di servizi e/o forniture richiesti non risultino soggetti iscritti o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino esplicitate dagli atti d'ufficio.

4. La lettera di invito deve contenere di norma i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e del Regolamento attuativo;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza

sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

k) le indicazioni dei termini di pagamento;

l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

5. La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI, ove previsti e/o necessari.

6. La lettera di invito è inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, preferibilmente, via posta elettronica certificata ovvero anche via telefax. Nel caso di motivata urgenza, l'invito può essere fatto anche a mezzo telefono ma, in tal caso, deve essere confermato in forma scritta anche telematica, entro il primo giorno feriale successivo.

7. Qualora la complessità della prestazione lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione della stessa non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispone un foglio di patti e condizioni o un capitolato d'oneri, al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

8. In caso di elevata fungibilità dell'oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc., la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.

9. Quando è possibile, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

10. Si prescinde dalla richiesta di una pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del servizio o della fornitura, in relazione alle caratteristiche tecniche o artistiche o di mercato, per ragioni attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, ovvero nei casi di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per il Comune, non è compatibile con i tempi necessari per l'esperimento di una procedura negoziata con invito rivolto ad una pluralità di operatori economici, fermo restando che le ragioni invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'Amministrazione Comunale;

c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro, nei termini e alle condizioni di cui al precedente articolo 9.

11. Gli importi relativi agli affidamenti diretti disposti nelle ipotesi di cui al precedente comma 10, lettere a) e b) non concorrono ai fini del raggiungimento del limite massimo stabilito dall'art. 9 comma 10 del presente regolamento.

ARTICOLO 13

(requisiti degli operatori economici)

1. Gli operatori economici che prestano forniture o servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti (requisiti di

ordine generale) e, se del caso, dei requisiti di cui al successivo articolo 39, commi 1 e 2, (requisiti di idoneità professionale); inoltre, devono possedere, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, la qualità, la quantità e l'importanza della fornitura e/o del servizio richiesto, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, ai sensi degli articoli 41 e 42 del Codice dei Contratti.

2. I requisiti richiesti sono attestati dall'operatore economico mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

3. Il Responsabile del procedimento o il Responsabile di Settore possono procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 14

(mercato elettronico)

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del Codice dei Contratti, per l'acquisizione di forniture e servizi in economia **deve** avvalersi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione, del mercato elettronico, inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare l'approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati. Avvalendosi del mercato elettronico, di cui all'articolo 328 del Regolamento attuativo, le acquisizioni vengono effettuate attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.

2. Oltre al mercato elettronico, potranno essere utilizzati, previo convenzionamento, i sistemi in essere della CONSIP S.p.A. o di altri organismi pubblici.

ARTICOLO 15

(scelta del contraente)

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
- b) con il criterio del prezzo più basso, qualora l'oggetto della prestazione sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.

3. Nel caso in cui la scelta del contraente avviene con il criterio del prezzo più basso, le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di altri due dipendenti, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.

4. Le operazioni di gara ufficiosa, come sopra condotte dal Responsabile del procedimento, devono essere verbalizzate e trasmesse al Responsabile di Settore competente per gli atti conseguenti.

5. Nel caso in cui la scelta del contraente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame e la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice che opera secondo le disposizioni del presente articolo.

6. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione - registrazione ambientale), caratteristiche estetiche funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica. E' ammessa la possibilità di orientare la scelta di beni e servizi secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.

7. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta, da due componenti, di cui uno esperto nel settore a cui si riferisce l'oggetto dell'acquisizione ed uno esperto in materie giuridiche, selezionati con le modalità di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 12 del D.P. n. 13/2012. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.

8. Qualora sia stata istituita la Commissione di cui al precedente comma 7, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

9. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

10. I verbali delle operazioni di gara condotte dalla Commissione, a conclusione delle stesse, sono trasmessi al Responsabile di Settore competente per gli atti conseguenti.

11. Il Responsabile di Settore, su proposta della Responsabile del procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'affidamento della fornitura o del servizio qualora ritenga l'offerta conveniente e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.

12. Il Responsabile del procedimento può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

13. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice dei Contratti (rilevazione ISTAT dei prezzi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), ai fini dell'accertamento

la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, anche di CONSIP o di altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 16

(obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

2. Per i contratti di forniture e servizi in economia fino a 20.000 euro, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).

4. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

ARTICOLO 17 (garanzie)

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento di forniture e servizi in economia mediante cottimo fiduciario sono esonerati dal prestare la cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 20 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 20 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 18 (forme di contratto)

1. La forma del contratto per gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta nella determinazione a contrarre adottata dal Responsabile di Settore, in relazione alla natura e all'entità delle forniture e dei servizi oggetto di acquisizione in economia, in uno dei seguenti modi:

- per importi fino al limite di € 516,46 iva esclusa, gli affidamenti non sono soggetti al versamento dei diritti di segreteria e non si procede alla stipula di alcuna forma di scrittura ulteriore alla determinazione di scelta del contraente;
- per importi compresi tra € 516,47 ed € 2.065,83 iva esclusa, gli affidamenti non sono soggetti al versamento dei diritti di segreteria e sono formalizzati conferendo valore contrattuale alla determinazione del Responsabile di Settore di scelta contraente, secondo la seguente formula: *“Dare al presente provvedimento valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante sottoscrizione per accettazione da parte della ditta: _____ con sede in _____, Partita IVA _____, che si impegna ad assumere le clausole e modalità previste in premessa, in narrativa e nel dispositivo ai sensi e per effetti dell'art. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440, autorizzando il Segretario ad iscriverlo nel repertorio dei contratti dell'Ente quale scrittura privata con la medesima data di sottoscrizione, in ottemperanza alla normativa dell'imposta di bollo ex art. 5 D.P.R. 642/72, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, dando atto, ai sensi dell'art.5 - secondo comma - del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, che il presente atto non va registrato, se non in caso d'uso, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A.”;*
- per importi compresi tra € 2.065,83 ed € 10.329,00 iva esclusa, gli affidamenti, sia diretti che derivanti da procedure negoziate, sono formalizzati con scrittura privata non autenticata e sono esonerati dal versamento dei diritti di segreteria;
- per importi superiori a € 10.329,00 iva esclusa, gli affidamenti, sia diretti che derivanti da procedure negoziate, sono formalizzati con scrittura privata autenticata in forma elettronica e sono soggetti a registrazione e al versamento dei diritti di segreteria.

2. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta, restando a carico del Comune la sola I.V.A..

3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:

a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:

1) l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di commercio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;

2) l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

3) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'esecuzione dei lavori.

b) il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP".

4. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 <art. 13 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94>.

5. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata della fornitura o all'esecuzione anticipata del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9, 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti, con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso, fatte salve le ipotesi di non applicabilità del termine dilatorio di cui al comma 10 nei casi espressamente previsti dal comma 10 bis lettere a) e b).

ARTICOLO 19

(esecuzione delle forniture e dei servizi)

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del Responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato.

2. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di direttore dell'esecuzione, salvo il disposto dell'articolo 300 comma 2 lett. b) del Regolamento attuativo.

3. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'assegnatario della fornitura o del servizio, il Responsabile di Settore competente, su segnalazione del Responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il Responsabile di Settore ha facoltà di disporre l'esecuzione in danno di tutto o parte dell'intervento, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

4. Il Responsabile di Settore competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela degli interesse del Comune.

ARTICOLO 20 (operazioni di collaudo)

1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto dell'I.V.A., la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile del procedimento, o dal direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero dal Responsabile di Settore destinatario della fornitura e/o del servizio, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore.
2. Per le forniture e i servizi di importo singolo pari o superiore a euro 40.000, al netto dell'I.V.A., la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del Responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero del Responsabile di Settore destinatario della fornitura e/o del servizio.
3. Il Responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero il Responsabile di Settore destinatario della fornitura e/o del servizio, sulla base degli accertamenti e delle prove, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.
4. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi del fornitore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
5. In via eccezionale, il Responsabile di Settore competente, su motivata proposta del Responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.
6. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.
7. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

ARTICOLO 21 (pagamenti e procedure contabili)

1. I pagamenti relativi agli affidamenti di forniture e servizi in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, e a decorrere dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale, effettuato dal Responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione se nominato. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.
2. La verifica di conformità può essere sostituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione se nominato e confermata dal Responsabile del

procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.

3. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del Regolamento attuativo, su ogni pagamento relativo a contratti pari o superiori a 40 mila euro, verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull'importo netto fatturato. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora il pagamento della prestazione si esaurisca in un'unica soluzione, in presenza di DURC regolare, sarà possibile prescindere dall'applicazione della predetta ritenuta.

PARTE TERZA

ARTICOLO 22 (lavori in economia)

1. La terza parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'Amministrazione Comunale, con riferimento all'articolo 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del Regolamento attuativo.

ARTICOLO 23 (determinazione a contrarre)

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre adottata dal Responsabile di Settore, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice dei Contratti.
2. La determinazione a contrarre, anche in base all'articolo 192 del testo unico dell'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), indica:
 - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la forma del contratto;
 - d) le clausole ritenute essenziali;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
 - f) il valore economico presunto;
 - g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
3. L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto anche il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sopra richiamato.

ARTICOLO 24

(limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento)

1. Come previsto dall'articolo 125, comma 5, del Codice dei Contratti, l'affidamento di lavori in economia è ammesso per importi fino a *200.000 euro*.
2. Il suddetto limite di 200 mila euro si intende al netto dell'I.V.A.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.
4. Nessun lavoro può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni di lavori in economia.
5. Per lavori di importo pari o superiore a *40 mila euro* e inferiore a *200 mila euro*, l'affidamento mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti del Comune.
6. L'indagine di mercato rivolta alla individuazione dei concorrenti può avvenire anche mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
7. Per lavori di importo inferiore a *40.000 euro*, è consentito, su proposta del Responsabile del procedimento e purché da quest'ultimo motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile di Settore, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38, comma 1, del Codice dei Contratti, individuato e/o selezionato dal Responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e non discriminazione.
8. Nel corso di uno stesso anno solare non è consentito l'affidamento mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ad uno stesso operatore economico, di lavori in economia per un importo complessivo superiore a *200 mila euro*.
9. Nel corso di uno stesso anno solare non è consentito l'affidamento diretto ad uno stesso operatore economico di lavori in economia per un importo complessivo superiore a *40 mila euro*.
10. I limiti di somma di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono da considerarsi separatamente per ciascuna delle due diverse modalità di affidamento *<mediante procedura negoziata ovvero mediante affidamento diretto>*.
11. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.

12. Le procedure di affidamento possono eventualmente essere precedute da un avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'acquisizione in economia secondo quanto previsto al successivo articolo 28.

13. I lavori relativi agli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 197 e successivi del Codice dei contratti pubblici, sono affidati in economia entro il limite di *300.000 euro*, al netto dell'I.V.A., per ogni singolo intervento.

14. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta la spesa complessiva per singolo intervento non può superare il limite di *50.000 euro*, al netto dell'I.V.A..

ARTICOLO 25

(limiti per tipologie di lavori)

1. A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti, con riguardo alle specifiche competenze del Comune, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti, a carico dell'appaltatore, in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, dissuasori di sosta e barriere di sicurezza, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali e demaniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di beni mobili ed immobili, con i relativi impianti, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le relative spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi e ricreativi, elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono, ancora, essere eseguiti in economia i lavori non ricompresi nell'elencazione di cui ai precedenti commi, comunque riconducibili alle tipologie generali di cui all'art. 125, comma 6, del Codice dei Contratti e per importi non superiori a quelli fissati dallo stesso Codice dei Contratti.

4. Possono, infine, essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi acquisiti in economia.

ARTICOLO 26

(pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure per l'affidamento di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 134, la pubblicazione sul sito internet comunale degli affidamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento legittimante il pagamento.

2. Le procedure di acquisizione in economia devono comunque avvenire nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. L'esito degli affidamenti di lavori in economia mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web del Comune, ai sensi dell'articolo 173, comma 2, del Regolamento attuativo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

4. Ogni procedura di affidamento di lavori in economia deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gare dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con

attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP", con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici devono essere riportati su tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente. Per gli affidamenti in economia per lavori di importo inferiore ad euro 40.000, l'attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) avviene attraverso il sistema semplificato (SMART CIG).

5. Gli affidamenti di lavori in economia sono soggetti alla comunicazione all'AVCP e/o all'Osservatorio regionale della medesima, a partire dai limiti di valore e secondo le modalità stabilite dall'Autorità, in base al Codice dei Contratti e alla vigente normativa regionale di riferimento.

ARTICOLO 27

(lavori in amministrazione diretta)

1. Per la esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue l'intervento, per mezzo del personale dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e servizi necessari per l'intervento.

ARTICOLO 28

(procedura per l'affidamento mediante cottimo fiduciario)

1. La procedura per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario viene attivata dal Responsabile del procedimento, a seguito ed in esecuzione della determinazione a contrarre di cui al precedente articolo 23.

2. Il Responsabile del procedimento richiede idoneo preventivo/offerta e procede ad invitare contemporaneamente almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, dallo stesso individuati e selezionati - nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento - con le modalità indicate al precedente articolo 24, commi 6, 11 e 12.

3. E' consentito il ricorso a soggetti non iscritti agli elenchi predisposti dal Comune, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria di lavori richiesti non risultino soggetti iscritti o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino esplicitate dagli atti d'ufficio.

4. La lettera di invito deve contenere, di norma, i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici e del Regolamento attuativo;
- f) il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

- g) le modalità di pagamento;
- h) le garanzie a carico dell'esecutore;
- i) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

5. La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI, ove previsti e/o necessari.

6. La lettera di invito è inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, preferibilmente, via posta elettronica certificata ovvero anche via telefax. Nel caso di motivata urgenza, l'invito può essere fatto anche a mezzo telefono ma, in tal caso, deve essere confermato in forma scritta anche telematica, entro il primo giorno feriale successivo.

7. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

8. Si prescinde dalla richiesta di una pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, per ragioni attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, ovvero nei casi di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di interventi di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, affidati ai sensi dell'art. 176 del Regolamento attuativo.
- c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro, nei termini e alle condizioni di cui al precedente articolo 24.

9. Gli importi relativi agli affidamenti diretti disposti nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, lettere a) e b) non concorrono ai fini del raggiungimento del limite stabilito dall'art. 24 comma 9 del presente regolamento.

ARTICOLO 29

(requisiti degli operatori economici)

1. Per lavori di importo singolo complessivo pari o inferiore a euro 150.000, al netto dell'I.V.A., gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti,

devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 90, comma 1, lettere a), b), c) del Regolamento attuativo.

2. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

3. Per i lavori di importo superiore a euro 150.000,00, al netto dell'I.V.A., gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale, devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, relativa ai lavori da eseguire. In tal caso non è richiesta alcuna ulteriore dimostrazione dei requisiti richiesti.

4. Il Responsabile di Settore e/o il Responsabile del procedimento possono procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 30 (scelta del contraente)

1. Per l'affidamento di lavori in economia mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, la scelta del contraente avviene sempre sulla base del criterio del prezzo più basso.

2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.

3. Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di altri due dipendenti, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.

4. Le operazioni di gara ufficiosa, come sopra condotte dal Responsabile del procedimento, devono essere verbalizzate e trasmesse al Responsabile di Settore competente per gli atti conseguenti.

5. Il Responsabile di Settore, su proposta della Responsabile del procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'aggiudicazione dei lavori qualora ritenga l'offerta conveniente e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.

6. Il Responsabile del procedimento può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato.

ARTICOLO 31 (autorizzazione della spesa per lavori in economia)

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 25, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma dei lavori pubblici o facenti parte degli specifici stanziamenti di bilancio indicati nel programma stesso sotto forma di aggregati di

spesa per la manutenzione del patrimonio comunale, l'autorizzazione è proposta dal Responsabile del procedimento e concessa dal Responsabile di Settore competente.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal competente Responsabile di Settore, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti di cui all'articolo 24, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando, previa autorizzazione della Giunta Municipale, le eventuali economie da ribasso d'asta.

3. I progetti dei lavori da eseguire in economia mediante cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:

- a) relazione illustrativa;
- b) quaderno d'oneri e condizioni;
- c) computo metrico estimativo;
- d) elenco prezzi unitari;
- e) elaborati grafici.

4. I progetti sopra indicati sono approvati dal Responsabile di Settore competente. L'atto di approvazione indica il quadro economico della spesa, dal quale risultano l'importo dei lavori e gli eventuali oneri della sicurezza, l'I.V.A., le eventuali spese tecniche e l'importo da riconoscere al personale dipendente quale incentivo ex art. 92 comma 5 del Codice dei Contratti, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO 32

(obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti);
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati di avanzamento o delle fatture di esecuzione lavori;
- e) per il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).

3. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;

- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia
- dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).Articolo 28

ARTICOLO 33 (garanzie)

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario sono esonerati dal prestare la cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di lavori in economia di importo inferiore a 20 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 20 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli appalti di lavori di importo inferiore a 40 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 34 (forme di contratto)

1. La forma del contratto per gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta nella determinazione a contrarre adottata dal Responsabile di settore, in relazione alla natura e all'entità dei lavori oggetto di acquisizione in economia, in uno dei seguenti modi:

- per importi fino al limite di € 516,46 iva esclusa, gli affidamenti non sono soggetti al versamento dei diritti di segreteria e non si procede alla stipula di alcuna forma di scrittura ulteriore alla determinazione di scelta del contraente;
- per importi compresi tra € 516,47 ed € 2.065,83 iva esclusa, gli affidamenti non sono soggetti al versamento dei diritti di segreteria e sono formalizzati conferendo valore contrattuale alla determinazione del Responsabile di Settore di scelta contraente, secondo la seguente formula: *“Dare al presente provvedimento valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante sottoscrizione per accettazione da parte della ditta: _____ con sede in _____, Partita IVA _____, che si impegna ad assumere le clausole e modalità previste in premessa, in narrativa e nel dispositivo ai sensi e per effetti dell'art. 16 e 17 del R.D. 18*

novembre 1923, n.2440, autorizzando il Segretario ad iscriverlo nel repertorio dei contratti dell'Ente quale scrittura privata con la medesima data di sottoscrizione, in ottemperanza alla normativa dell'imposta di bollo ex art. 5 D.P.R. 642/72, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, dando atto, ai sensi dell'art.5 - secondo comma - del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, che il presente atto non va registrato, se non in caso d'uso, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A.”;

- per importi compresi tra € 2.065,83 ed € **10.329,00** iva esclusa, gli affidamenti, sia diretti che derivanti da procedure negoziate, sono formalizzati con scrittura privata non autenticata e sono esonerati dal versamento dei diritti di segreteria;
- per importi superiori a € 10.329,00 iva esclusa, gli affidamenti, sia diretti che derivanti da procedure negoziate, sono formalizzati con scrittura privata autenticata in forma elettronica e sono soggetti a registrazione e al versamento dei diritti di segreteria.

2. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta, restando a carico del Comune la sola I.V.A..

3. Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento attuativo, l'atto di cottimo, in qualsiasi forma sottoscritto, deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo complessivo per quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di esecuzione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della camera di commercio di risolvere in danno il contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

4. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:

- a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:
 - 1) l'impegno dell'impresa affidataria a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di commercio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
 - 2) l'assunzione da parte dell'impresa affidataria di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - 3) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'esecuzione dei lavori.
- b) il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP".

5. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata dei lavori. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9, 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti, con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso, fatte

salve le ipotesi di non applicabilità del termine dilatorio di cui al comma 10 nei casi espressamente previsti dal comma 10 bis lettere a) e b).

ARTICOLO 35 (piani di sicurezza)

1. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti pubblici e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui deal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81.

ARTICOLO 36 (revisione prezzi)

1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 37 (pagamenti e procedure contabili per i lavori in economia)

1. I pagamenti relativi agli affidamenti di lavori in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, previo accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal direttore dell'esecuzione. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.

2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.

3. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del Regolamento attuativo, su ogni pagamento verrà operata la ritenuta di legge dello 0,50% per gli oneri previdenziali. La ritenuta è svincolata in sede di certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora il pagamento della prestazione si esaurisca in un'unica soluzione, in presenza di DURC regolare, sarà possibile prescindere dall'applicazione della predetta ritenuta.

4. E' demandata alla valutazione del Responsabile del procedimento l'applicazione della normativa sulla contabilità dei lavori pubblici, ovvero l'individuazione di modalità semplificate di contabilità.

ARTICOLO 38 (contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)

1. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite liste dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture;
- b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

2. Per i lavori di importo inferiore a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è redatta in forma semplificata mediante l'apposizione del visto sulle fatture di spesa da parte del Responsabile del procedimento o, se nominato, del direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza delle forniture e delle prestazioni di manodopera, eventualmente assunta, con quanto fatturato.

ARTICOLO 39

(contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario)

1. I lavori per cottimo fiduciario sono contabilizzati in apposito libretto delle misure e liquidati dal Responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, in base alle specifiche disposizioni contenute nel capitolato d'oneri e condizioni, con riferimento ai singoli interventi mediante eventuali acconti su presentazione di fattura, accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla base di stati di avanzamento, previo accertamento di regolare esecuzione. Il saldo finale verrà corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base del conto finale e dell'atto di accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

2. La contabilità e i pagamenti relativi ai lavori in economia sono disciplinati dall'articolo 203 all'articolo 210 del Regolamento attuativo.

3. Per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a euro 40.000, al netto dell'I.V.A., la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto sulle fatture da parte del Responsabile del procedimento o, se nominato, del direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza dei lavori con quanto fatturato.

4. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale.

ARTICOLO 40

(perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Il Responsabile del procedimento o il direttore dei lavori, se persona diversa, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia accerta che la previsione di spesa è insufficiente, presenta al Responsabile di Settore competente una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza della spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di euro 200.000, al netto dell'I.V.A. ovvero il limite di euro 40.000 I.V.A. esclusa, qualora si sia proceduto mediante affidamento diretto.

ARTICOLO 41

(certificato di regolare esecuzione lavori)

1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, è attestata dal Responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto sulla fattura.
2. Per i lavori in economia di importo pari o superiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento, e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.
3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 237 del Regolamento attuativo.

PARTE QUARTA**DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI****ARTICOLO 42**

(lavori d'urgenza)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per la rimozione dello stesso.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato ovvero da qualsiasi altro soggetto che ne abbia la competenza; esso è trasmesso, accompagnato da una stima dei costi dell'intervento, al Responsabile di Settore competente per la preventiva copertura finanziaria della spesa e per l'autorizzazione dei lavori.

ARTICOLO 43

(lavori di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza ed emergenza, di cui all'art. 176 del Regolamento attuativo, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori, il Responsabile del procedimento o il tecnico che per primo si è recato sul luogo provvede alla redazione di un verbale di somma urgenza che constati la situazione, evidenziandone il grado di pericolosità della stessa e indichi le caratteristiche e le modalità di intervento, disponendo altresì l'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di euro 200.000, al netto dell'I.V.A., o comunque degli interventi necessari ed indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato che si è recato per primo sul luogo e che quindi ha redatto il relativo verbale.

3. I prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procederà con il metodo previsto dall'art. 163, comma 5, del Regolamento attuativo.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico di cui sopra, compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile di Settore competente per l'approvazione dei lavori e la copertura della relativa spesa. Il Responsabile di Settore provvederà all'adozione di un'apposita determinazione che approva l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi, nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non consegua l'approvazione da parte del Responsabile di Settore competente, il Responsabile del procedimento ovvero il tecnico incaricato che ne ha ordinato la esecuzione provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative agli interventi già eseguiti.

Art. 44

(Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco)

1. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile di Settore competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione di urgenza o di emergenza, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento e all'assetto delle competenze ivi indicate.

Art. 45

(beni e servizi convenzionati con categorie protette)

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, comprese quelle in difficoltà economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 46

(servizi legali)

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 20.000.

2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) altri servizi intellettuali per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

3. Il conferimenti degli incarichi di cui al presente articolo è subordinato comunque all'accettazione da parte del professionista incaricato di un compenso determinato in base ai minimi tariffari ridotti del 20%.

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui al presente articolo sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet dell'ente per le finalità di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007.

Art. 47

(servizi tecnici)

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti;
- c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti;
- d) le altre prestazioni tecniche connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Nei casi previsti dall'articolo 90, comma 6, del Codice dei Contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro sono affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6, del Codice dei Contratti, previo invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero

aspiranti idonei, individuati anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero attingendo all'Albo unico regionale all'uopo istituito ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12/2011, e selezionati in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare, secondo quanto previsto dall'art. 267, comma 8, del Regolamento attuativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;

2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;

3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile del procedimento nelle lettere di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;

7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a).

3. Il Responsabile del procedimento può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al precedente comma 2, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

4. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice e dell'art. 267, comma 10, del Regolamento attuativo, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00, su proposta del Responsabile del procedimento e da quest'ultimo adeguatamente motivata, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale e professionale, individuato dallo stesso Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 4 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro ovvero superiore a 40.000 euro relativamente ad incarichi affidati direttamente;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione:

- l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

Si può prescindere dal rispetto del termine di tre mesi nei casi di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al responsabile del procedimento;

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 4 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet dell'ente per le finalità di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007.

7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei contratti.

8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

a) di importo inferiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 125 del Codice dei Contratti per le procedure in economia e dal presente regolamento, per le parti applicabili;

b) di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice dei Contratti.

9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico dell'atto di affidamento.

10. Il contratto per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente articolo si formalizza in uno dei seguenti modi:

- per importi fino a € 40.000,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali: attraverso scrittura privata, anche non autenticata.
- per importi pari o superiori a € 40.000,00: attraverso scrittura privata autenticata, a cura dell'ufficiale rogante del Comune.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 48

(abrogazione norme precedenti)

1. Il presente regolamento abroga le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali vigenti, incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute, fatte salve le norme di altri regolamenti speciali in materia.

ARTICOLO 49

(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio telematico del Comune.